

1. Certificato medico (in regola con le norme sul bollo) rilasciato dalla competente struttura pubblica sanitaria attestante l'idoneità fisica all'impiego;
2. Certificato generale del casellario giudiziale (in regola con le norme sul bollo) rilasciato dall'ufficio del casellario di una procura della Repubblica presso il tribunale del territorio nazionale dalla quale risulti che l'interessato non è stato definitivamente condannato (o le eventuali condanne riportate) e che lo stesso non è interdetto o inabilitato e non è stato dichiarato fallito;
3. Certificato di carichi penali pendenti (in regola con le norme sul bollo) rilasciato dalla procura della Repubblica.

(2010.32.2349)098

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

CIRCOLARE 23 luglio 2010, n. 2.

Legge regionale 22 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di entrate. Art. 2, legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Indicazioni operative.

ALLE PROVINCE REGIONALI DELLA SICILIA

e, p.c. AL PRESIDENTE DELLA REGIONE - UFFICIO DI GABINETTO
 ALL'ASSESSORE DELL'ECONOMIA - UFFICIO DI GABINETTO
 ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO
 ALL'ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE
 ALL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
 AL DIPARTIMENTO DEL BILANCIO E DEL TESORO - RAGIONEERIA GENERALE DELLA REGIONE
 ALLA RAGIONERIA CENTRALE DELL'ECONOMIA
 AL BANCO DI SICILIA - UNICREDIT GROUP - AMMINISTRAZIONE ENTI CASSA CENTRALE REGIONE SICILIA
 AL BANCO DI SICILIA - UNICREDIT GROUP - AGLI UFFICI PROVINCIALI DI CASSA REGIONALE
 ALLA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.
 ALLA SERIT SICILIA S.P.A. - DIREZIONE GENERALE
 AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEGLI AMBITI PROVINCIALI DELLA SICILIA
 ALL'ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA - DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI
 ALLA DIREZIONE REGIONALE DELLA SICILIA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
 EQUITALIA SERVIZI S.P.A. - DIREZIONE
 ALL'UNIONE REGIONALE PROVINCE SICILIANE

Con la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, sono state emanate, tra l'altro, disposizioni per l'incremento e la razionalizzazione delle entrate regionali.

La predetta legge, nel testo vigente, all'art. 4, commi 1 e 2 testualmente recita:

“Al fine di incrementare l'ammontare delle risorse finanziarie acquisibili, onde ridurre il ricorso all'indebitamento nel limite programmato, la Regione provvede alla razionalizzazione e al potenziamento delle attività di accertamento delle entrate proprie derivanti da beni demaniali e patrimoniali o connesse all'attività amministrativa di competenza o derivanti da tributi direttamente deliberati.

A tale scopo le singole amministrazioni regionali, cui sono assegnate le entrate proprie previste dal “Quadro di classificazione delle entrate della Regione”, ai sensi degli articoli 220 e 226 del regolamento di contabilità generale dello Stato, debbono curarne, sotto la propria responsabi-

lità, a tutela degli interessi della Regione, l'accertamento, vigilare sulla riscossione e verificare che i versamenti siano correttamente imputati”.

Riguardo la particolare e specifica materia del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi appare opportuno richiamare ed aggiornare le indicazioni operative già a suo tempo fornite da questo dipartimento con circolare n. 4 del 19 novembre 2001 nell'esercizio delle funzioni di vigilanza istituzionalmente ascritte.

Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è attualmente disciplinato in Sicilia dall'art. 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

Tale articolo demanda alle province regionali l'accertamento del tributo in questione.

In particolare, il comma 21 del citato art. 2 prevede che “Entro il 31 marzo di ogni anno le province regionali sono tenute a produrre all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ed all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze (oggi Assessorato regionale dell'economia) apposita relazione sull'applicazione dell'anno precedente del tributo che contenga fra l'altro:

- a) i dati relativi agli accertamenti compiuti;
- b) i dati relativi alle riscossioni effettuate nell'anno precedente;
- c) i dati relativi alle discariche e agli impianti di incenerimento senza recupero di energia operanti nel territorio provinciale;
- d) i dati relativi al contenzioso con l'indicazione delle somme recuperate”.

I dati di cui alla lettera a) sono desumibili dalle operazioni di liquidazione e/o accertamento così come disposto dai commi 9, 10 e 11 del succitato art. 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, che attribuiscono i compiti di controllo delle dichiarazioni, nonché di verifica dei versamenti eseguiti alle province regionali.

Queste ultime provvedono, quindi, ad emettere apposito avviso di liquidazione in caso di omesso o parziale versamento del tributo (comma 10), oppure ad emettere avviso di accertamento in rettifica nei casi di infedeltà della dichiarazione (comma 11) o di avviso di accertamento nei casi di omessa presentazione della dichiarazione (comma 11).

I dati di cui al punto d) sono desumibili dalle disposizioni date dal comma 20 in merito al contenzioso tributario.

Per adempiere alle prescrizioni di cui alle lettere a) e d), ciascuna provincia regionale dovrà compilare e debitamente sottoscrivere i seguenti prospetti, distinti secondo le varie tipologie di atti emessi, già formalizzati nella circolare n. 4 del 19 novembre 2001 dello scrivente dipartimento che si intendono in questa sede confermati.

TABELLA 2.3: Atti impugnati in Commissione tributaria
(con provvedimento di sospensione)

Soggetto passivo (generalità)	Imposta versata	Maggiore imposta accertata	Sanzioni	Interessi	Totale (3) + (4) + (5)	Somma versata a seguito di notifica Avviso acc.	Data notifica avviso di accertamento	Somme iscritte a ruolo				
								N. ruolo	Data esecutività ruolo	Imposta	Sanzioni	Interessi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)		
Totali												

Il funzionario responsabile del tributo

3. AVVISI DI ACCERTAMENTO

Riportare nella tabella 3.1 solo gli avvisi di accertamento divenuti definitivi (per i quali non è stato proposto ricorso)

TABELLA 3.1: Avvisi di accertamento emessi per l'anno di imposta

Soggetto passivo (generalità)	Imposta accertata	Sanzioni	Interessi	Totale (2) + (3) + (4)	Somma versata a seguito di notifica Avviso acc.	Data notifica avviso di accertamento	Somme iscritte a ruolo				
							N. ruolo	Data esecutività ruolo	Imposta	Sanzioni	Interessi
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)		
Totali											

TABELLA 3.2: Atti impugnati in Commissione tributaria
(senza provvedimento di sospensione)

Soggetto passivo (generalità)	Imposta accertata	Sanzioni	Interessi	Totale (2) + (3) + (4)	Somma versata a seguito di notifica Avviso acc.	Data notifica avviso di accertamento	Somme iscritte a ruolo				
							N. ruolo	Data esecutività ruolo	Imposta	Sanzioni	Interessi
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)		
Totali											

TABELLA 3.3: Atti impugnati in Commissione tributaria
(con provvedimento di sospensione)

Soggetto passivo (generalità)	Imposta accertata	Sanzioni	Interessi	Totale (2) + (3) + (4)	Somma versata a seguito di notifica Avviso acc.	Data notifica avviso di accertamento	Somme iscritte a ruolo				
							N. ruolo	Data esecutività ruolo	Imposta	Sanzioni	Interessi
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)		
Totali											

Il funzionario responsabile del tributo

Ai fini della compilazione dei prospetti si richiede inoltre di attenersi alle seguenti disposizioni:

1. RISCOSSIONE COATTIVA

• ISCRIZIONE AL RUOLO

Nel compilare i prospetti sopra riportati può verificarsi che le iscrizioni a ruolo, a seguito dell'emissione degli avvisi, non siano ancora avvenute all'atto della trasmissione dei medesimi al dipartimento finanze e credito della Regione siciliana. In tal caso, all'atto della trasmissione dei prospetti, il campo riguardante la sezione della riscossione coattiva rimarrà vuoto. Successivamente, quando verrà effettuata l'iscrizione a ruolo, con la relativa esecutività del ruolo stesso, sarà cura della provincia regionale ritrasmettere il modello precedentemente inviato con i dati aggiornati citando all'oggetto gli estremi di protocollo originari e inserendo inoltre la dicitura "La presente sostituisce la precedente nota n. del, opportunamente aggiornata per effetto delle iscrizioni a ruolo".

In riferimento alla corretta compilazione delle cartelle di pagamento, appare opportuno evidenziare che il servizio riscossione di questo dipartimento ha trasmesso, anche all'Unione regionale delle province siciliane, la circolare n. 2 del 10 aprile 2008, prot. n. 50871, avente ad oggetto "Articolo 36, comma 4-ter, decreto legislativo 31 dicembre 2007, n. 248. Indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle di pagamento". Infatti, l'art. 36, comma 4-ter, decreto legislativo 31 dicembre 2007, n. 248, prevede che, per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dall'1 giugno 2008, la cartella di pagamento, di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, deve contenere, tra l'altro, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo. Lo stesso articolo prevede, altresì, che la mancata indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati prima di tale data, non è causa di nullità delle stesse.

Pertanto, si raccomanda, per i ruoli di nuova formazione, di indicare con chiarezza il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, così da evitare la formulazione dell'eccezione di nullità delle cartelle di pagamento.

• RISCOSSIONI

Periodicamente l'agente della riscossione di ciascun ambito territoriale della Sicilia provvederà ad inviare alla provincia regionale l'elenco nominativo delle somme riscosse coattivamente. In seguito la provincia regionale dovrà inviare, al dipartimento finanze e credito della Regione siciliana, copia conforme dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, evidenziando separatamente le somme riscosse per tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, per sanzioni ed interessi relativi al tributo stesso, individuabili sulla base dei codici tributi utilizzati per l'iscrizione a ruolo.

• DISCARICHI AMMINISTRATIVI

Per somme iscritte erroneamente a ruolo la provincia regionale dovrà provvedere al discarico amministrativo dal ruolo. A tal fine la stessa dovrà inviare un elenco dei discarichi amministrativi allo Scrivente con le relative copie conformi dei provvedimenti di discarico del ruolo, avendo cura di indicare da quale prospetto precedentemente compilato sono state discaricate le somme iscritte a ruolo.

• DISCARICHI AMMINISTRATIVI PER QUOTE INESIGIBILI

Qualora le somme iscritte a ruolo non potranno essere riscosse coattivamente dall'agente della riscossione per irreperibilità o nullatenenza del debitore sarà cura della provincia regionale informare tempestivamente il dipartimento finanze e credito della Regione siciliana trasmettendo l'elenco nominativo dei soggetti per i quali viene concesso all'agente riscossione il discarico amministrativo, in esito alle comunicazioni di inesigibilità dallo stesso presentate all'ufficio che ha formato il ruolo, allegando il modello precedentemente inviato allo Scrivente evidenziando i soggetti e le relative somme discaricate.

2. CONTENZIOSO TRIBUTARIO

• ISCRIZIONI A RUOLO - RISCOSSIONI - DISCARICHI AMMINISTRATIVI, DISCARICHI AMMINISTRATIVI PER QUOTE INESIGIBILI

Per la compilazione delle sezioni relative alle operazioni di iscrizione a ruolo, riscossione, discarichi amministrativi, e discarichi amministrativi per quote inesigibili, si invitano le province regionali ad attenersi alle stesse disposizioni di cui al precedente punto in merito alla riscossione coattiva, specificando che trattasi di contenzioso tributario.

• GRADI DI GIUDIZIO

Al riguardo la provincia regionale dovrà relazionare sullo stato dei processi tributari di primo grado, inviando copia conforme del dispositivo della commissione tributaria, così come per i processi in appello o in Corte di cassazione.

In particolare, nei vari gradi di giudizio la provincia regionale dovrà comunicare, in caso di soccombenza, se intende procedere nei gradi successivi di giudizio o meno, mentre in caso di rigetto del ricorso la provincia regionale dovrà comunicare se il ricorrente propone atto di appello o ricorso per cassazione e in tal caso aggiornare lo Scrivente sulle decisioni dei successivi gradi di giudizio.

In caso di accoglimento parziale del ricorso, la provincia regionale dovrà comunicare, qualora non intenda procedere nei successivi gradi di giudizio, le somme riconosciute dovute a seguito della decisione della commissione tributaria, e gli eventuali discarichi amministrativi sui relativi ruoli coattivi resi precedentemente esecutivi. In aggiunta ai precedenti prospetti la relazione dovrà altresì contenere, così come previsto dall'art. 2, comma 21, lettera b) e c):

1. i dati relativi alle riscossioni effettuate nell'anno precedente (lettera b). A tal fine si rappresenta che tali dati, essendo disponibili presso ciascun ufficio provinciale della Cassa regionale, dovranno essere richiesti allo stesso;
2. i dati relativi alle discariche e agli impianti di incedimento senza recupero di energia operanti nel territorio provinciale (lettera c).

Giova ribadire che all'atto della formulazione del ricorso introduttivo del giudizio avverso gli avvisi di liquidazione emessi, le province regionali dovranno, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, così come sostituito, da ultimo, dall'art. 4 del decreto legislativo n. 462 del 18 dicembre 1997, procedere all'iscrizione a ruolo, a titolo provvisorio, della metà dell'ammontare corrispondente al maggior tributo dovuto a seguito dell'attività accertativa posta in essere.

Posto quanto sopra, poiché su questo dipartimento regionale delle finanze e del credito incombe il compito

della vigilanza sulle entrate derivanti dall'accertamento e dalla riscossione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, si invitano le province regionali ad ottemperare perentoriamente a quanto disposto dall'art. 2, comma 21, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, trasmettendo le citate relazioni all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e a questo Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento finanze e credito - Servizio entrate erariali e proprie - entro e non oltre il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Considerato che l'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo n. 112/99, è tenuto a trasmettere mensilmente al soggetto creditore che ha formato il ruolo ogni utile informazione relativa all'andamento delle riscossioni, si invitano gli agenti della riscossione degli ambiti territoriali della Sicilia ad inoltrare, entro e non oltre il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, a questo Assessorato - Dipartimento finanze e credito - ed alle province regionali, apposita relazione annuale sullo stato della riscossione dei ruoli, inerenti il tributo, con l'evidenziazione dei relativi codici tributo, agli stessi affidati dalle singole province regionali.

Per inciso, si fa rilevare che nell'ambito delle attività di competenza, gli agenti della riscossione, a tutela dei crediti erariali, svolgono azioni per la salvaguardia della pretesa impositiva, ai sensi dell'art. 49 del DPR n. 602/73, come modificato dall'art. 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, in tema di espropriazione forzata, come esplicito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate - Direzione centrale accertamento n. 52 del 9 dicembre 2005.

Ciò premesso, con la presente circolare si intende richiamare l'attenzione di codeste province regionali sulla corretta e puntuale osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge in ordine agli adempimenti finalizzati all'efficace gestione del tributo in argomento, evidenziandosi sul punto quanto già rappresentato nell'ultima relazione, per l'anno d'imposta 2008, di questo dipartimento finanze e credito - Servizio entrate erariali e proprie, diramata, con nota prot. n. 18494 del 31 dicembre 2009, nell'ambito della consueta attività di monitoraggio sull'operato delle province, in ordine alle discrasie sussistenti tra i dati del dichiarato e quelli relativi ai versamenti effettuati.

A tal fine, per ovviare alle criticità evidenziate, si rende necessario sollecitare, ancora una volta, un intervento più incisivo da parte dei funzionari provinciali responsabili del tributo che si può articolare come segue:

- sistematico invio a quest'Amministrazione di copie di tutte le dichiarazioni presentate dai soggetti passivi del tributo;
- maggiore attenzione circa la regolarità degli adempimenti fiscali da parte dei soggetti passivi soprattutto con espresso riferimento alla puntuale redazione e presentazione della dichiarazione da rendere ai fini del tributo in parola, oltre che della repressione sanzionatoria in presenza di violazioni non formali;
- azioni d'impulso a svolgere con maggiore incisività e celerità l'attività di accertamento del maggior tributo dovuto;
- una più proficua programmazione dell'attività di riscossione e di controllo della medesima nei rapporti di collaborazione ed interazione con l'agente della riscossione per avere puntuale cognizione delle somme effettivamente riscosse;
- esercizio dell'attività di impulso nei confronti dell'agente della riscossione ad intraprendere ogni azione prevista dalle norme ordinarie a tutela dei credi-

ti erariali, al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo;

- utilizzazione delle misure cautelari previste dall'art. 22 del decreto legislativo n. 472/97 e successive modifiche ed integrazioni (ipoteca e sequestro conservativo) ed iscrizione nei ruoli straordinari delle imposte, degli interessi e delle sanzioni per l'intero importo che scaturisce dai dati contabili dell'avviso di accertamento e/o liquidazione richiamandosi, sul punto, in quanto applicabili, le disposizioni impartite con circolare n. 4/E del 15 febbraio 2010 dall'Agenzia delle entrate ai propri uffici, ai quali le province regionali possono rivolgersi per acquisire le preliminari informazioni di natura patrimoniale idonee a supportare l'azione cautelativa a tutela della pretesa erariale.

Al fine di consentire a codeste province regionali di ottemperare ai compiti di vigilanza e di impulso sull'attività di riscossione, in esito alla riunione dell'1 dicembre 2008 il cui resoconto è stato trasmesso con nota prot. n. 15674 del 10 dicembre 2008, giova rammentare che i predetti funzionari sono stati messi a conoscenza, con nota prot. n. 1138 del 27 gennaio 2009, di trasmissione delle note congiunte, prot. n. 8729 dell'11 luglio 2007 e prot. n. 836 del 21 gennaio 2009, del servizio riscossione e servizio informatica del dipartimento finanze e credito dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, oggi dell'economia, delle procedure informatiche gestite dall'agente della riscossione a cui possono avere accesso in modo che sia reso loro più efficace il controllo ed il riscontro delle somme iscritte a ruolo.

Si fa rilevare, inoltre, che sempre con le succitate note, i predetti funzionari sono stati invitati alle sessioni formative, appositamente organizzate presso Serit Sicilia S.p.A. ma, tuttavia, con nota n. 16417 del 19 novembre 2009 trasmessa anche alle province regionali, con l'invito ad un incontro volto ad individuare le modalità per l'eliminazione della trasmissione cartacea delle minute dei ruoli, è stato rappresentato che a tutt'oggi non risulta un utilizzo rilevante dei predetti programmi informatici messi a disposizione.

Ciò premesso, si ribadisce che, grazie ai predetti programmi informatici per la gestione e la rendicontazione dei ruoli, anche i funzionari delle province regionali possono avere accesso al sistema informativo, gestito dalla Serit Sicilia S.p.A., denominato Rend Web, dal quale si possono attingere tutte le informazioni relative ai pagamenti effettuati dal contribuente in ordine alle somme iscritte a ruolo nei suoi confronti mentre, in un prossimo futuro, grazie all'implementazione di nuove funzionalità, si potrà monitorare l'intero iter della riscossione coattiva, ivi comprese le misure cautelari.

E proprio con riferimento all'aspetto saliente della riscossione coattiva, giova far rilevare che, da ultime informazioni pervenute dalla direzione generale dell'agente di riscossione Serit Sicilia S.p.A., si evidenzia un quadro riepilogativo dell'attività di riscossione da cui emerge, a fronte di notevoli carichi tributari iscritti a ruolo, un'entità modesta degli introiti riscossi che, al netto di quelli sgravati e/o sospesi, determinano residui ancora da riscuotere di significativo ammontare.

In conclusione, preso atto della consistente diminuzione del gettito atteso dalla riscossione del tributo, sulla base dei dati contabili monitorati, si invitano codesti enti, nella persona dei propri funzionari delegati, ad attenzionare maggiormente la fase dell'iscrizione a ruolo e, quin-